



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 12/11/2024

RRUU-RISORSE UMANE

**OGGETTO:** Autorizzazione alla delegazione di Parte Pubblica alla definitiva sottoscrizione del C.C.D.I. anno 2024 del Personale non dirigente dell’Ente

\*\*\*\*\*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista**

la deliberazione del C.d.A 68/178 del 27/08/2024 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2024;

**Viste**

la determinazione dirigenziale n. 65 del 19/03/2024 ex art. 79 CCNL 16.11.2022 di “Disciplina delle risorse decentrate per il personale del Comparto”. Costituzione Fondo anno 2024;

la determinazione dirigenziale n. 145 del 23.02.2024 con la quale è stato confermato anche per il 2024, il fondo per finanziamento del lavoro straordinario ai sensi dell’art. 14 CCNL del 01.04.1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali

la determinazione dirigenziale n. 195 del 06.03.2024 con la quale si è proceduto alla determinazione delle risorse complessivamente destinate al finanziamento delle Indennità di Posizione e di Risultato a posizioni di lavoro correlate all’ Area delle Posizioni Organizzative per il personale titolare degli incarichi in parola;

**Visto**

il verbale n. 8 del 24/04/2024 con il quale il Collegio dei Revisori ACER ha espresso parere favorevole relativamente alla quantificazione del fondo per il personale non dirigente;

**Vista**

la relazione tecnico finanziaria a firma della Responsabile UOC Risorse Umane ad oggetto “Costituzione del fondo risorse decentrate stabili e variabili di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2024. Relazione istruttoria allegata al presente atto ;

**Preso atto**

che in data 09.10.2024 è stato raggiunto l’accordo sull’ipotesi di contratto integrativo decentrato, relativamente alla presa d’atto della costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2024, da parte della delegazione trattante (parte pubblica, parte sindacale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.)che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ENTE.  
Codice Doc: 52-93-17-81-49-F5-2C-D9-09-63-69-39-E0-3E-09-0A-CE-10-B2-31  
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: {1}PALAGI GIULIANO - Data firma 12/11/2024  
Si attesta la conformità all'originale e si rilascia per gli usi consentiti.

atto ;

**Considerato:**

che in data 10/10/2024 prot. n. 181529 il suddetto accordo è stato inviato al Collegio dei revisori per il necessario parere;

**Visti**

l’art. 47 D.Lgs 165/2001 comma 9 e l’art. 5 comma 3 CCNL 01/04/1999 sostituito dall’art. 4 CCNL DEL 22/01/2004 ;

**Ritenuto**

l’accordo in linea con la programmazione e gli interventi di questa Amministrazione in materia di gestione delle risorse umane poiché lo stesso rispetta appieno gli indirizzi dettati;

**Considerato**

pertanto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.1999, si può procedere alla sottoscrizione dell’accordo definitivo sul Contratto Collettivo Integrativo anno 2024, raggiunto tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale, rispettando la stessa le direttive impartite dal C.d.A. con Delibera n° 68/178 del 27/08/2024;

**DETERMINA**

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo del personale dipendente come definito in sede di accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 09/10/2024 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;
- 3) Di sottoporre a ratifica la presente Determina nel primo CdA utile;
- 3) Di dare atto che il CCDI dovrà essere pubblicato in via permanente sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “personale” e trasmesso ad ARAN e CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva a cura dell’Ufficio Risorse Umane.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Avv. Giuliano Palagi**

Napoli, 12/11/2024



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 DEL 19/03/2024

RRUU-RISORSE UMANE

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso** che l’art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi “pareggio di bilancio”) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

**Visto** l’art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all’art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

**Considerato** che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 8 del nuovo CCNL, annualmente si procede alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l’utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 80 del medesimo CCNL.

**Dato atto** che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all’art. 67 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018, che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come “risorse decentrate stabili” e la seconda qualificata come “risorse decentrate variabili”, ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

**Precisato** che l’Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

**Tenuto conto** che, in base a quanto indicato dall’ARAN con il parere RAL087 del 05.06.2011, pubblicato nella Sezione “Orientamenti applicativi”, la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all’Ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità;

**Dato atto** , pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall’art. 79 del citato CCNL

2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

**Rilevato** che il comma 1 del succitato art. 79 dispone che a decorrere dall’anno 2023 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;

Visto l’art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l’articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l’art. 9, comma 2- *bis* , ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all’art 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l’art 11 del D. Lgs n. 135/2018: “*In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*
  - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’ [articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) , e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l’art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: “*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*”;

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (differenziali peo ) ;

- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
  - art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 che per l’anno 2023 è pari ad € 22.561,50 ;
  - art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - pari ad € 39.747,50 ;
  - art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1- pari ad € 37.414,00 ;
  - somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario- pari ad € 30.764,03;
  - risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate ;
  - dall’01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017 pari ad € 750.000,00;
  - Sponsorizzazioni, nuove convenzioni, collaborazioni ecc. ex art. 43 L. 449/1997 – art. 67c. 3 lett. A ) – Attività non ordinariamente rese (progetto sanatorie) – pari ad € 116.518,00 ;
- Sponsorizzazioni, nuove convenzioni, collaborazioni ecc. ex art. 43 L. 449/1997 – art. 67c. 3 lett. A ) – Attività non ordinariamente rese (II.AA.CC.PP. in liquidazione) – pari ad € 117.700,00;
- Salario accessorio attività a carico del fondo PNRR – pari ad €. 245.000,00;
- Specifiche disposizioni di legge – art 67 comma 3 lettera C) incentivi per avvocatura interna – pari ad € 130.000,00
  - art 79, comma 3 - incremento, quota del fondo , fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell’anno 2021 pari ad € 10.716,82;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell’anno 2021 pari ad € 4.140,77;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del ACER :

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è quantificato in € 2.724.655,72

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

**Art. 79, comma 1:**

**• lettera a):**

- importo unico consolidato dell’anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate

stabili relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di Revisione, per € 2.114.549,58;

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

1) lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - € 186.558,15 (aggiunte ria e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato nel corso dell’anno 2023 per € 21.615,63);

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell’anno 2023, per un importo complessivo di € 22.561,50;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 39.747,50;

Art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1°aprile 2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari complessivamente ad €37.414,00 ;

Atteso che per effetto di quanto sopra l’importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad **€2.422.446,36**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall’art 79:

- comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a) risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 L. 449/1997 (progetto sanatorie), € 116.518,00 ;
- art. 67, comma 3, lett. a) risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 L. 449/1997 (II.AA.CC.PP. in liquidazione), € 117.700,00 ;
- art. 67, comma 3, lett. a) risorse derivanti da attività del PNRR anno 2023-2024 € 245.000,00
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: € 750.000,00;
- Specifiche disposizioni di legge – art 67 comma 3 lettera C) incentivi per avvocatura interna – pari ad € 130.000,00
- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell’anno precedente € 5.337,17;

Dato atto, altresì, che per effetto dell’art 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- art 79, comma 3, per l’importo pari ad €10.716,82. importo calcolato in base al disposto che prevede l’incremento, del fondo, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell’anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti – non ancora quantizzabili (art. 80 comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario - di cui all’art. 79 comma 2, lettera d) per € 30.764,03;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l’importo del fondo anno 2024 - parte variabile – ammonta ad € 1.406.036,02;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno 2024, nell’ammontare complessivo pari ad € **3.828.482,38** , come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2024”, ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto allegato B ) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Costituzione fondo risorse decentrate | ANNO 2016 | ANNO 2024 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Fondo risorse soggette a riduzione ex art.23 c.2 D. Lgs. 75/2017                    | € 1.965.217,92 | € 1.545.919,76  |
| Fondo retribuzione di posizione e di risultato – Area delle Posizioni Organizzative | € 759.437,80   | € 782.140,77 di cui € 4.140,77 non soggette al limite |
|   |                | <!--[endif]-->  |
| Totale  | € 2.724.655,72 | € 2.328.060,53  |
|   |                | (di cui € 4.140,77 non soggette al limite)            |

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- 1. € 660.000,00 per differenziali stipendiali storici attribuiti al personale dipendente;
- 2. € 110.000,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo)
- 3. € 1.359.218,00 per specifiche disposizioni di legge (compensi tecnici, legali e/o sponsorizzazioni, convenzioni, salario accessorio fondi PNRR anno 2023-2024)

Rilevato che per effetto dell’utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **€ 1.699.264,38;**

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;
- Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

Vista l’art. 3 della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

- 1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. Di individuare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 nell’importo di € 2.724.655,72, come da Allegato alla presente determinazione,
- 3. Di costituire, ai sensi dell’art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2024, per un importo complessivo di **€ 3.828.482,38**come da ALLEGATO alla presente Determinazione;
- 4. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;
- 6. Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ENTE.  
Codice Doc: F9-CE-18-6D-B5-A9-99-ED-A0-8A-68-14-77-28-FC-07-9E-C0-25-C3  
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: {1}PALAGI GIULIANO - Data firma 19/03/2024  
Si attesta la conformità' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti.

| ISTITUTO  | IMPORTO        |
|---|----------------|
| Differenziali stipendiali storici   | € 660.000,00   |
| Indennità di comparto <i>CCNL 2004</i>                                      | € 110.000,00   |
| Specifiche disposizioni di legge (sponsorizzazioni- comp. tecniche e legali | € 1.359.218,00 |

e che per effetto dell’utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **€ 1.699.264,38**

7. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all’esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
8. Di subordinare l’effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2024, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l’esigibilità della spesa e l’imputazione ;
9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
10. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione: *Amministrazione trasparente*>, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuliano Palagi

Napoli, 19/03/2024



**ACER**  
**Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale**  
DIREZIONE GENERALE



Al Direttore Generale  
Avv. Giuliano Palagi

**OGGETTO:** Costituzione del fondo risorse decentrate stabili e variabili di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2024. Relazione istruttoria

Il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D. Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto. Le predette fonti individuano gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva nazionale e le materie devolute agli accordi decentrati integrativi stipulati a livello di singolo ente, definendo i diversi modelli di relazioni, le procedure e i soggetti coinvolti.

L'art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale disponga relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si può svolgere la contrattazione integrativa.

La citata normativa prevede, in particolare, che il modello di contrattazione per il pubblico impiego è articolato su due livelli e, cioè, contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico e contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico.

Nella Delegazione trattante del 29.12.2023, la parte pubblica e la parte sindacale hanno proceduto alla stipula del *contratto decentrato normativo* a valere per il triennio 2023/2025, dando atto che a seguito della sottoscrizione definitiva del successivo CCNL a valere per il triennio 2022/2024, in fase di definizione, si procederà al rinnovo del predetto CCDI per disciplinare a livello decentrato i nuovi istituti contrattuali rimessi a tale livello;

In base alle disposizioni dettate dal succitato art. 8 del nuovo CCNL, annualmente si procede alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 80 del medesimo CCNL.

Il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 67 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "*Risorse decentrate stabili*" e la seconda qualificata come "*Risorse decentrate variabili*", ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e

ACER Campania  
Via Domenico Morelli n°75 - 80121 Napoli tel. 0817973111  
PEC: [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it)

Allegato del documento digitale Determina con numero di Raccolta Ufficiale 303 e numero di Registro di Settore 65

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2024.0137573

Allegato alla delibera numero 70/183

**ACER**  
**Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale**  
**DIREZIONE GENERALE**



della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno.

L'ARAN con il parere RAL087 del 05.06.2011 pubblicato nella Sezione "*Orientamenti applicativi*", la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'Ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità

In attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024, si rende necessario procedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità.

Il succitato art. 79 dispone che a decorrere dall'anno 2023 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi.

Sul piano operativo, bisogna tener conto delle disposizioni dettate dal comma 456 dell'unico articolo della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che ha reso permanente le riduzioni del fondo operate in base alla disciplina introdotta dal comma 2bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010.

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2016, inoltre, il legislatore ha reintrodotto, con l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, la disciplina di contenimento della spesa destinata alla contrattazione integrativa decentrata, già prevista dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 per il periodo 2011/2014. Il predetto comma 236 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 sono state apportate varie modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alle materie relative alla contrattazione nazionale e a quella integrativa. Il comma 2 dell'art. 23 del nuovo decreto legislativo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Inoltre, viene stabilito che, a decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

A riguardo, si rileva che, per quanto attiene agli incrementi del fondo previsti dal nuovo CCNL, l'art. 11 del Decreto Legge n. 135 del 14.12.2018 ha disposto che le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del

ACER Campania  
Via Domenico Morelli n°75 - 80121 Napoli tel. 0817973111  
PEC: [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it)

Allegato del documento digitale Determina con numero di Raccolta Ufficiale 303 e numero di Registro di Settore 65

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2024.0137573

Allegato alla delibera numero 70/183

**ACER**  
**Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale**  
**DIREZIONE GENERALE**



D.lgs. n. 75/2017. Dalla disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022 si rileva, altresì, che tale limite non si applica alle risorse correlate agli incrementi previsti con il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019/2021, di cui al comma 1, lettere b), d) e quelle previste ai commi 1-bis e 3 del medesimo art. 79, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base a specifiche disposizioni di legge.

Si segnala, inoltre, che la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha individuato, in modo dettagliato, le risorse "neutre" non soggette ai vincoli sul contenimento della spesa per il salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Per completezza, si evidenzia che, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi al totale del:

- a) *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018; con la sottoscrizione del nuovo CCNL 16.11.2022, tale richiamo è da ritenersi esteso anche alle risorse di cui all'art. 79 del nuovo CCNL;
- b) *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del CCNL del 21.05.2018; a partire dal 1° aprile 2023 con riferimento alle risorse di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022;
- c) *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile 1999.

Che, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 15 del CCNL 21.05.2018, è stato quantificato in € 782.140,77, tenendo conto delle posizioni organizzative istituite nell'assetto organizzativo dell'Ente.

Con Determinazione n° 145 del 23.02.2024, è stato confermato, anche per il 2023, il fondo per il finanziamento del lavoro straordinario in un importo di € 105.000,00, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999.

Con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 06.03.2024 si è proceduto alla determinazione delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della Indennità di Posizione e di Risultato a posizioni di lavoro correlate all'Area delle Posizioni Organizzative per il personale titolare degli incarichi in parola, per l'importo complessivo di € €782.140,77

Sulla scorta dei predetti orientamenti, si è proceduto il valore del fondo complessivo delle risorse decentrate riferito all'anno 2016 risulta quantificato in un importo di € 2.724.655,72.

Tutto ciò premesso, si ravvisa la necessità di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità, finalizzata all'apertura del tavolo negoziale e alla convocazione della Delegazione trattante per la stipula del CDI di parte normativa e di parte economica per l'anno 2024.

ACER Campania  
Via Domenico Morelli n°75 - 80121 Napoli tel. 0817973111  
PEC: [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it)

Allegato del documento digitale Determina con numero di Raccolta Ufficiale 303 e numero di Registro di Settore 65

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2024.0137573

ACER

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

DIREZIONE GENERALE



Nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del nuovo CCNL, ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili si è proceduto alla predisposizione di apposite tabelle con indicazione degli importi disponibili in corrispondenza delle disposizioni contrattuali di riferimento. Come si evince dall'Allegato alla presente, il fondo delle risorse stabili soggette al limite per l'anno 2024 è quantificato in un importo pari ad € 2.422.446,36, e, pertanto, inferiore al fondo complessivo delle risorse decentrate riferito all'anno 2016 che risulta quantificato in un importo di € 2.724.655,72.

Nel medesimo Allegato è stato riportato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2016, da porre a confronto con il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, al fine di avere dati omogenei nella verifica sul rispetto della disciplina contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

In base a quanto innanzi rappresentato, il Servizio Risorse Umane ha elaborato il prospetto contabile di costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2024, che risulta determinato in un importo complessivo pari ad € 2.422.446,36 come analiticamente illustrato nell'Allegato alla presente, cui si rinvia per un maggiore approfondimento sulle modalità e sui riferimenti contrattuali presi a riferimento.

La parte variabile del Fondo anno 2024 viene quantificata in € 1.406.036,02 per un totale complessivo pari ad € 3.828.482,38.

Si procede quindi con la tabella di seguito riportata ad esporre in sintesi la costituzione del fondo sottoposto a certificazione :

| Descrizione                             | Importo      |
|---|--------------|
| Risorse stabili soggette al limite      | 2.322.723,36 |
| Risorse stabili escluse dal limite      | 99.723,00    |
| Risorse variabili soggette al limite    | 5.337,17     |
| Risorse variabili escluse dal limite    | 1.400.698,85 |
| Totale risorse fondo risorse decentrate | 3.828.482,38 |

7

Dal predetto fondo bisogna procedere prioritariamente al finanziamento delle somme di parte stabile riferibili al trattamento fondamentale, fisso e continuativo, ovvero progressioni economiche e indennità di comparto. Tali somme si debbono ritenere automaticamente impegnate a inizio esercizio secondo le disposizioni del primo alinea, lettera a), del punto 5.2 dell'Allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011; le corrispondenti risorse risultano determinate per l'anno 2024 nei seguenti importi e prelevati necessariamente dalla parte stabile del fondo :

R

ACER Campania  
Via Domenico Morelli n°75 - 80121 Napoli tel. 0817973111  
PEC: [acercampania@legalmall.it](mailto:acercampania@legalmall.it)

Allegato del documento digitale Determina con numero di Raccolta Ufficiale 303 e numero di Registro di Settore 65

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2024.0137573

ACER

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

DIREZIONE GENERALE



|   |              |
|---|--------------|
| Utilizzo del fondo per il finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16.11.2022 |              |
| RIFERIMENTI ISTITUTI CONTRATTUALI   | Anno 2023    |
| Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali storiche ex art. 34, comma 1 CCNL 22/01/2004  | € 660.000,00 |
| Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33, comma 4 CCNL 22/01/2004   | € 110.000,00 |
| TOTALE FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI   | € 770.000,00 |

Si procede a quantificazione le somme che vengono prelevate dal fondo per finanziare specifiche disposizioni di legge così come riportate nella tabella di seguito indicata:

|   |                |
|---|----------------|
| SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE (progetto sanatorie) | € 116.518,00   |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE  | € 130.000,00   |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)                                   | € 750.000,00   |
| SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE                      | € 117.700,00   |
| SALARIO ACCESSORIO A CARICO DEL PNRR 2023-2024  | € 245.000,00   |
|   |                |
| TOTALE RISORSE VARIABILI  | € 1.359.218,00 |

Per quanto sopra evidenziato si certifica che la somma disponibile per la contrattazione decentrata anno 2024 è pari ad € 1.699.264,38.  
Tutto ciò premesso, si invia per i provvedimenti conseguenziali.

Il Responsabile del  
Servizio RR.UU.  
dott.ssa Jlenia Bardi

ACER Campania  
Via Domenico Morelli n°75 – 80121 Napoli tel. 0817973111  
PEC: [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it)

Allegato del documento digitale Determina con numero di Raccolta Ufficiale 303 e numero di Registro di Settore 65

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2024.0137573

C.D.I. 2024 PARTE ECONOMICA  
(articolo 8, comma 1, del CCNL-2022.)

Ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione  
integrativa, anno 2024  
art. 7, comma 4, lett. a) Ccnl 16/11/2022

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del CCNL-2022 e degli articoli 79 e 80 del medesimo CCNL, le parti concordano quanto segue:  
Per l'anno 2024, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, desunte dalla determinazione di costituzione n. 303 del 08/04/2024, ammontano a euro 3.058.482,38, al netto delle risorse necessarie per corrispondere:
- a) I differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78, comma 3, lettera b) CCNL-2022 euro 660.000,00;
  - b) quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) ec), del CCNL del 22 gennaio 2004 euro 110.000,00;
2. Tali risorse, calcolate secondo le indicazioni contenute nell'articolo 79, comma 6, del CCNL-2022, vengono ripartite tra gli istituti di cui all'articolo 80, comma 2, del medesimo CCNL, in valori assoluti, come di seguito riportato:

| NUM. | ISTITUTO  | RIF. NORMATIVO                            | IMPORTO      |
|------|---|---|--------------|
| 1.   | Performance organizzativa   | Art. 80, co. 2                            | 300.000,00   |
| 2.   | Performance individuale, comprensiva del premio individuale   | Artt. 80 e 81                             | 839.264,38   |
|      |   | -Performance                              | 81.4397,30   |
|      |   | -Eccellenza (16 dip. X 1.554,19)          | 24.867,08    |
| 3.   | Indennità condizioni lavoro   | Art. 70-bis CCNL-2018 e 84-bis, CCNL-2022 | 100.000,00   |
| 4.   | Indennità per specifiche responsabilità   | Art. 84                                   | 360.000,00   |
| 5.   | Differenziali stipendiali   | Art. 14 e 102                             | 100.000,00   |
| 6.   | Totale Compensi previsti da disposizioni di legge:  | Art. 82, co. 2, lett. g)                  | 1.359.218,00 |
|      | -INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  |   | 750.000,00   |
|      | -AVVOCATURA INTERNA   |   | 130.000,00   |
|      | -SPONSORNI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE (progetto sanatorie) |   | 116.518,00   |
|      | -SPONSORNI, NUOVE CONV.NI, ACC.   |   |              |

|   |            |
|---|------------|
| COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE (II.AA.CC.PP. in liquidazione) | 117.700,00 |
| -SALARIO ACCESSORIO A CARICO DEL PNRR 2023-2024   | 245.000,00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| TOTALE | 3.058.482,38 |
|--------|--------------|

3. A livello generale si stabilisce che le somme sopra riportate costituiscono la spesa massima possibile per ciascun istituto nell'anno di riferimento.

- Maggiori spese dovute esclusivamente alle maggiorazioni comporteranno un'automatica riduzione delle somme a disposizione della performance individuale del medesimo anno.
- Minori spese per le varie indennità dovute a minor presenza, part-time o altre prestazioni ridotte comporteranno un incremento automatico delle somme a disposizione della performance individuale del medesimo anno.
- Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno e quindi avanzate vengono destinate ad aumentare la performance individuale nel medesimo anno.

L. Belf.  
Romano Cice

Cisco P. de L.  
M. G. G. G.

TPCGL  
M. L. L.

VIC FPL

Chro L. M. L.

Al  
F. G.

Al  
F. G.

Al  
F. G.

Al  
F. G.